

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1979

Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25,
concernente il riordinamento dell'Ordine militare d'Italia

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ordine militare d'Italia ha lo scopo di ricompensare, mediante il conferimento di decorazioni, le azioni distinte compiute in guerra dalle unità delle Forze armate o da singoli militari che abbiano dato sicura prova di perizia, senso di responsabilità o di valore.

La disciplina relativa alle finalità, alla struttura e al funzionamento dell'Ordine è contenuta nella legge 9 gennaio 1956, n. 25.

La suddetta legge prevede, tra l'altro, all'articolo 3, che l'Ordine abbia un Consiglio composto da un presidente e da undici membri (di cui otto effettivi e tre supplenti), scelti tra gli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente o in congedo, decorati dell'Ordine, con eguale rappresentanza delle Forze armate. Lo stesso articolo stabilisce anche che il segretario dell'Ordine sia un generale di brigata o un colonnello, in servizio permanente o in congedo, anch'egli decorato dell'Ordine.

In relazione alla norma suddetta, si sta verificando una difficile situazione che, se

non adeguatamente corretta, può provocare il blocco dell'attività del Consiglio dell'Ordine, con conseguente paralisi di tutta l'istituzione. Infatti, la possibilità di scelta dei componenti del Consiglio in argomento si rende sempre più precaria, considerata la scarsa consistenza numerica degli insigniti dell'Ordine e la tarda età della maggior parte di essi.

A quanto sopra si intende porre rimedio modificando l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1956, n. 25, nel senso di ridurre a cinque il numero dei membri del Consiglio dell'Ordine militare d'Italia, in modo che tale organo possa essere dimensionato alle reali possibilità di reperimento di personale avente le caratteristiche richieste dalla legge.

A tale fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, che riproduce un provvedimento già approvato dal Senato nella passata legislatura (Atto Senato n. 1205) e viene presentato nel testo dell'atto della Camera n. 2559.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'articolo 3 della legge 9 gennaio 1956, n. 25, è modificato come segue:

« Capo dell'Ordine militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.

Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine militare d'Italia è il Ministro della difesa.

L'Ordine ha un Consiglio composto da un presidente e da cinque membri. Il presidente e i membri del Consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle tre Forze armate.

È segretario dell'Ordine militare d'Italia un ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, appartenente ad una delle classi dell'Ordine ».